

STATUTO dei LIBERALDEMOCRATICI ITALIANI

Art.1 – Costituzione - Denominazione – Sede – Simbolo – Durata -

E' costituita una Associazione politica nazionale denominata **Liberaldemocratici Italiani**.

E' una libera associazione di cittadini di area moderata che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni, democratiche, liberali, cattolico-liberali, laiche e riformiste europee, che ai sensi dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica Nazionale, facendo valere il principio di libertà, quale supremo regolatore ed ispiratore di ogni attività pubblica e privata. L'associazione non ha fini di lucro, ha sede in Roma e potrà istituire uffici e sedi ovunque, in Italia e all'estero. Il simbolo dei LIBERALDEMOCRATICI ITALIANI è così rappresentato: Simbolo composto da un cerchio di colore blu. Nel cerchio vi è un "gabbiano" formato da un disegno continuo di colore bianco, di fianco al "gabbiano" vi è rappresentata la bandiera italiana tramite tre cerchi di colore verde, bianco e rosso. Nella parte inferiore del cerchio vi è la scritta LIBERALDEMOCRATICI di bianco, segue la scritta ITALIANI di colore bianco. L'associazione può aderire ad altre organizzazioni, anche internazionali. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità – Scopi.

L'azione politica dei Liberaldemocratici Italiani, si ispira ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà, a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato ed una corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Per il conseguimento dei fini, l'associazione elabora e propone norme ed indirizzi, promuovendo tutte le iniziative politiche ed elettorali. Promuove e partecipa a incontri di studio, seminari, convegni ed ogni altra manifestazione politica e non, per l'affermazione dell'azione politica dell'associazione. Le finalità possono essere perseguiti attraverso la promozione, l'istituzione e la conduzione, di centri di studio, documentazione e ricerca, centri ricreativi e culturali, borse di studio, scuole, istituti, centri di formazione ed editoriali, organi di stampa, piattaforme telematiche, web tv, centri radio-televisivi, giornali, periodici, notiziari, news ed ogni altra più opportuna iniziativa idonea per il conseguimento dei fini statutari.

Art. 3 – Iscritti -

Possono essere iscritti all'associazione denominata "Liberaldemocratici Italiani", i cittadini di età maggiore di 16 anni senza distinzione alcuna secondo le modalità previste dallo statuto e apposito regolamento. Ogni iscritto è tenuto, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi e si impegna alla massima lealtà nei confronti dell'associazione e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri iscritti. Tutti gli iscritti partecipano alle attività dell'associazione in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota annuale. La qualità di iscritto all'associazione, si perde per: dimissioni, mancato rinnovo, espulsione. Possono aderire ai Liberaldemocratici Italiani anche organizzazioni e/o associazioni che, condividendo i principi e le finalità ne accettano lo statuto e i relativi regolamenti, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 4 – Organi –

Sono Organi dell'Associazione Politica Nazionale dei Liberaldemocratici Italiani:

L'Assemblea Nazionale; La Direzione Nazionale; Il Presidente Nazionale; Il Coordinatore Nazionale; Il Comitato dei Garanti.

Art. 5 - L'Assemblea Nazionale -

L'Assemblea Nazionale è la più alta assise dell'Associazione, fissa le linee generali politiche e programmatiche dei Liberaldemocratici Italiani. L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria o straordinaria tutte le volte che il Presidente Nazionale, il Coordinatore Nazionale e il Comitato dei Garanti lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno la metà dei componenti della Direzione Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente tramite avviso telematico non meno di trenta giorni prima e ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e/o dal Vice-Presidente. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti avente diritto, in seconda convocazione con qualsiasi numero.

La seconda convocazione avviene dopo due ore. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea elegge venti componenti la Direzione Nazionale, il Presidente Nazionale e il Coordinatore Nazionale. Modalità, norme, procedure e tutte le ulteriori disposizioni ritenute utili per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, sono previste e disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 6 – La Direzione Nazionale -

La Direzione nazionale promuove e coordina l'azione politica dei Liberaldemocratici Italiani secondo gli indirizzi programmatici dettati dall'Assemblea Nazionale e dà attuazione alle deliberazioni. La Direzione Nazionale:

Coordina tutte le attività dei Liberaldemocratici Italiani in tutte le sue articolazioni e degli eletti; Delibera in materia di attività politica;

Determina i programmi elettorali, approva le liste e le candidature per l'elezione europee, nazionali e regionali. Stabilisce gli orientamenti in relazione all'attività dei gruppi Parlamentari. Può attribuire ai singoli specifiche competenze e responsabilità politiche;

Nomina e revoca in qualsiasi momento i Responsabili Politici Nazionali di settori e dipartimenti, definendone competenze, area di azione, compiti e funzioni; La Direzione Nazionale è convocata dal Coordinatore Nazionale, che la presiede, in via ordinaria almeno due volte l'anno mediante avviso telematico non meno di venti giorni prima e ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno. La Direzione Nazionale è convocata altresì ogni volta che lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti e/o dal Comitato dei Garanti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Coordinatore Nazionale che fissa la data ed il luogo e provvede alla convocazione entro trenta giorni.

Sono componenti della Direzione Nazionale gli iscritti che siano:

il Presidente Nazionale, il Coordinatore Nazionale, i venti iscritti eletti dall'Assemblea Nazionale, i Coordinatori Regionali, i componenti del Comitato dei Garanti. La Direzione Nazionale dura in carica quattro anni. La Direzione Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero. La seconda convocazione avviene dopo due ore. La Direzione Nazionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di perdita della qualità di iscritto, dimissioni o impedimento permanente di un componente, il Presidente Nazionale provvede alla sostituzione.

Chiunque risulti assente a tre consecutive riunioni della Direzione Nazionale senza gravi e comprovati motivi di giustificazione decade dalla carica di componente della Direzione Nazionale. Altri compiti e funzioni sono regolati e disciplinati da apposito regolamento.

Art. 7 - Il Presidente Nazionale -

Il Presidente Nazionale rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche i Liberaldemocratici Italiani.

E' eletto dall'Assemblea Nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento. Resta in carica quattro anni e può essere rieletto. Convoca e presiede l'Assemblea Nazionale. In caso di dimissioni o impedimenti, la Direzione Nazionale provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione dell'Assemblea Nazionale. Il Presidente nazionale, può nominare e revocare in qualsiasi momento, i Vice-Presidenti e/o delegati politici, definendone compiti, funzioni e responsabilità. Essi collaborano con il Presidente al fine di coordinare l'attività dell'associazione nei rispettivi settori di competenza. Il Presidente, può delegare in tutto o in parte i suoi poteri. Altri compiti e funzioni sono regolati e disciplinati da apposito regolamento.

Art. 8 - Il Coordinatore Nazionale -

Il Coordinatore Nazionale, rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche i Liberaldemocratici Italiani.

Dirige e coordina tutte le azioni politiche dei Liberaldemocratici Italiani. E' eletto dall'Assemblea Nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento. Resta in carica quattro anni e può essere rieletto. Il Coordinatore Nazionale, può nominare e revocare in qualsiasi momento: Il Coordinamento Politico Nazionale, i Vice-Coordinatori Nazionali, il Portavoce e Responsabili quanto se ne presenta l'occasione o l'opportunità, definendone compiti, funzioni e responsabilità. Essi collaborano con il Coordinatore Nazionale al fine di coordinare l'attività dei Liberaldemocratici Italiani nei rispettivi settori di competenza. Convoca e presiede la Direzione Nazionale e il Coordinamento Politico Nazionale. In caso di dimissioni o impedimento, la Direzione Nazionale provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione dell'Assemblea Nazionale. Il Coordinatore Nazionale, può delegare in tutto o in parte i suoi poteri. Altri compiti e funzioni sono regolati e disciplinati da apposito regolamento.

Art. 9 – Il Comitato dei Garanti –

Il Comitato dei Garanti provvede a tutto quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari. E' investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dallo statuto non è riservato in modo tassativo ad altri. Delibera in materia di procedimenti disciplinari, ricorsi aventi per oggetto l'applicazione dello statuto e regolamenti, conflitti fra organi e controversie varie, commissariamento e sospensioni dalle attività di iscritti e strutture. Il Comitato dei Garanti discute e delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, in materia di scioglimento e messa in liquidazione e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame. Il Comitato dei Garanti è convocato dal Legale Rappresentante dell'Associazione in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo e tutte le volte lo ritenga necessario; Il Comitato dei Garanti si può riunire in qualsiasi luogo e momento, anche per vie telematiche. Il Comitato dei Garanti, può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri.

Il Comitato dei Garanti predisporre, delibera ed emana, tutti i Regolamenti necessari.

Altri compiti e funzioni, sono altresì regolati e disciplinati dall'atto/verbale e da apposito regolamento.

Art. 10 - Organizzazione Territoriale -

L'azione politica, sociale e culturale dei Liberaldemocratici Italiani sul territorio è coordinata ed organizzata da strutture territoriali autonome. Nel rispetto e nell'osservanza del progetto politico nazionale, dispongono di autonomia organizzativa/amministrativa e di azione politica. Nelle regioni dal Coordinamento Regionale e dal Coordinatore Regionale. Nelle province dal Coordinamento Provinciale e dal Coordinatore Provinciale. Nei comuni dai Circoli e dal Coordinatore. Le strutture territoriali e locali hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Gli Organi Nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni. I rappresentanti degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte. Ogni struttura/organo territoriale e/o locale, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Comitato dei Garanti e all'osservanza delle leggi vigenti in materia. L'autonomia amministrativa territoriale è regolata e disciplinata dall'atto/verbale e da apposito regolamento. Tutte le strutture sono regolate e disciplinate, da apposito regolamento.

Art. 11 – Finanziamento -

Le attività dell'associazione politica nazionale dei Liberaldemocratici Italiani sono finanziate da:

quote associative versate dagli iscritti, contributi volontari, lasciti, donazioni, erogazioni liberali, contributi degli eletti, sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra raccolta ammessa dalla legge. In osservanza al D.L. N. 149 del 2013, della Legge 9 gennaio 2019 N.3 e alle nuove leggi e misure introdotte che disciplinano i movimenti e i partiti politici, con particolare riferimento al loro finanziamento;

Ulteriori disposizioni ritenuti utili sono previsti e disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 12 – Collegio dei Revisori Contabili -

Il Comitato dei Garanti, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti in base alla legge dei Revisori contabili previsti dall'art.4 della legge 18/11/1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della legge 27/11/1982 n. 22 sono nominati dal Comitato dei Garanti. E' richiesta la qualifica di Revisore Contabile iscritto al Registro istituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE. In osservanza alle leggi vigenti in materia. I Revisori Contabili durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

Art. 13 - Organizzazioni -

In seno all'associazione politica nazionale Liberaldemocratici Italiani è costituita l'organizzazione nazionale interna denominata Liberal Club a cui possono partecipare tutti gli iscritti che ne facciano richiesta. Liberal Club ha lo scopo di promuovere, organizzare, attivare e gestire iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative, sociali e servizi a favore degli iscritti all'associazione.

Liberal Club è determinato e disciplinato da un apposito Regolamento. L'associazione può istituire, quando se ne presenta l'occasione o l'opportunità, altre organizzazioni interne organizzate e disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 14 - Modifiche Statutarie – Regolamenti – Scioglimento -

Spetta al Comitato dei Garanti e per volontà unanime dei soci fondatori, elaborare e approvare all'unanimità eventuali modifiche allo Statuto. Tutte le strutture, locali, territoriali, provinciali, regionali e gli organi nazionali sono regolati e disciplinati da appositi regolamenti. Tutti i Regolamenti sono predisposti ed emanati dal Comitato dei Garanti. L'associazione si scioglie per impossibilità di conseguire gli scopi e per volontà unanime del Comitato dei Garanti. Verificatasi una causa di scioglimento, il Comitato dei Garanti nomina un liquidatore. Il liquidatore ha tutti i poteri di legge per le operazioni di scioglimento e liquidazione. Per tutto quanto non previsto e disciplinato, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dai successivi regolamenti, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

